N. 1708/2019 R.G.

TRIBUNALE DI CUNEO

Riunito in camere di consiglio in persona di
dr Natalia Fiorello Presidente rel
dr Ruggero Berardi Giudice
dr Sebastiano Barba GOT

sul reclamo di

DALIA VINCENZO – avv G.Martini
avverso il decreto n.2090/2019 pronunciato nel procedimento di V.G. rg 294/19 di negazione della omologa del piano del consumatore di Dalia Vincenzo
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

letto il reclamo di Dalia all'ordinanza 2090/2019 con la quale è stata negata l'omologa alla procedura di sovrindebitamento radicata su ricorso del Dalia
ritenuto che dal punto di vista logico-giuridico deve essere valutata dapprima la sussistenza del requisito di meritevolezza richiesto espressamente dall'art 12 bis comma 3 l.3/2012, norma che dispone che il giudice omologa il piano " quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero ha colposamente determinato il sovrindebitamento anche per mezzo di un ricorso non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali"
ritenuto che tale accertamento, che costituisce il proprium del giudizio di omologazione, spetta unicamente al giudice in quanto nel piano del consumatore i creditori possono sì opporsi ma non votano -cfr T.Napoli VII civile 12.10.2016
rilevato che la meritevolezza puo' essere definita secondo un **requisito di carattere soggettivo ed uno di natura oggettiva** del ricorso al credito che, sulla base di tali parametri, deve essere ritenuto idoneo a giustificare l'omologa di un piano del consumatore: il ricorso, infatti, dal punto di vista **oggettivo**, deve essere giustificato dalla sussistenza di esigenze particolarmente meritevoli di tutela giuridica documentate dalla attendibilita' della documentazione allegata all'atto introduttivo delle procedure mentre, dal punto di vista dell'elemento **soggettivo,** deve essere caratterizzato,al momento della assunzione delle obbligazioni, dalla diligenza del debitore nell'assunzione delle obbligazioni rappresentata

Firmato Da: FIORELLO NATALIA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 8560c5
Firmato Da: MARTINI GABRIELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 34fcac57d1cf014267cc4c2970c0eca0

dalla sussistenza della ragionevole prospettiva di poter adempiere alle obbligazioni assumende in quanto proporzionate alle capacita' del consumatore stesso ed, inoltre, l'accesso al credito non deve essere stato determinato colposamente dal debitore.

considerato in fatto che il Dalia percepisce un reddito di circa al mese, è tenuto al versamento in favore della prole- come da sentenza di divorzio- di mensili originari, ridottesi nel tempo a ; ha vissuto fino ad oggi in locali messi a disposizione ; ha prospettato come spese mensili necessarie per il suo mantenimento avendo manifestato l'interesse a reperire adeguata abitazione; non ha patrimonio (sul punto si rileva che il giudice monocratico è incorso in errore li ove fa riferimento alla esistenza di un immobile vendibile, in quanto Dalia non è proprietario di immobili, ma solo di una autovettura immatricolata nel gravata da : ha dichiarato di aver contratto i finanziamenti con Plusvalore e Towers CQ successivamente alla pronuncia di divorzio per poter far fronte agli esborsi indicati in sentenza e per poter comunque maggiormente aiutare i figli, sebbene divenuti maggiorenni, per le loro precarie condizioni reddituali;

considerato che tali circostanze di fatto non sono state contestate dai creditori e che pertanto può ritenersi provato, dal punto di vista del requisito oggettivo, che i costi sostenuti dal Dalia e che lo hanno causalmente condotto alla stipula di contratti di finanziamento sono dovuti alla esigenza di provvedere principalmente alla sua famiglia;

considerato, in relazione all'elemento soggettivo di cui si è detto, che non sono emersi elementi che possano indurre il giudice a ritenere che le obbligazioni siano state assunte senza la ragionevole prospettiva di adempierle, considerato che il Dalia contava su una retribuzione da lavoro a tempo indeterminato, sul TFR - messo a disposizione della procedura- e che – ha dimostrato di voler evitare il più possibili anche spese per così dire personali per ridurre l'ammontare dei costi;

Considerato quindi che la valutazione di non meritevolezza del giudice monocratico va disattesa

Ritenuto quanto agli altri profili censurato che, quanto alla durata del piano, si registrano in giurisprudenza contrapposti orientamenti nel silenzio della legge: taluni Tribunali (Napoli ha ammesso 10 e 18 anni; Catania fino a 30 anni) per ammettere durate "lunghe" assumono come significativi i tempi di rateizzazione delle imposte erariali di 72 o 120 rate, nonché l'età del debitore rapportata alla vita media; altri Tribunali (Pistoia, Monza, Ravenna) negano la durata oltre la decina d'anni; altri ancora si attestano su una durata di 5 anni e da ultimo Tribunale di Milano, prendendo a parametro Cass 8468/12 e art 2 L.Pinto, indica come ragionevole una durata di 6 anni, come per e procedure concorsuali c.d. maggiori;

Firmato Da: FIORELLO NATALIA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 656f0c5
Firmato Da: MARTINI GABRIELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 34fcac57d1cf014267cc4c2970c0eca0

considerato nel caso, in relazione alle caratteristiche del piano che si fonda sulla sola capacità di reddito del Dalia, che la durata di 6 anni e mezzo appare di per sé non eccessiva, considerata la ratio della L 3/2013, ispirata alla esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovrindebitamento riconoscendo un'altra chance e che non è possibile stabilire una durata aprioristicamente ma vanno considerati i caratteri e la specificità di ogni situazione (cfr Tribunale Como 24.5.2018);

ritenuto quanto alla "alternativa liquidatoria" che nel caso essa non esiste in quanto come detto Dalia non ha immobili, non ha patrimonio liquidabile;

ritenuto quanto alla posizione dei creditori Plusvalore e Towers CQ che la logica concorsuale che ispira la L.3/2012 consente di affermare che deve essere valutata e considerata nella procedura di sovrindebitamento qualsiasi obbligazione faccia capo al soggetto che vi accede, come anche testualmente desumibile dalla lettera degli artt 7 e 8 cg che consentono di dire che il riferimento allo status di debitore è integrale, senza eccezioni o limitazioni che non siano nel piano del consumatore

considerato che il Dalia ha chiesto la liquidazione delle spese della fase di reclamo a carico del creditore costituito con loro collocazione in prededuzione ma che nel caso la presenza di orientamenti difformi e variegati sulle questioni dibattute giustifica la integrale compensazione,

pqm

in totale riforma dell'ordinanza n.12.4.2019 n2090/2019 resa nel procedimento di V.G. n. 294/2019

omologa il piano del consumatore proposta da Dalia Vincenzo disponendo che si proceda alla sua esecuzione con pagamenti gestiti dal Dalia Vincenzo medesimo

dispone la sospensione delle procedure esecutive, mobiliari presso il debitore e/o presso terzi pendenti nei confronti di Dalia Vincenzo nonché le cessioni di parte della retribuzione a favore di qualsivoglia creditore

ATTRIBUISCE

al professionista incaricato gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13, L. 27.01.2012, n. 3, invitandolo a riferire al Giudice dell'avvenuta esecuzione del piano;

DISPONE

la liquidazione del compenso del professionista incaricato, previa presentazione di notula, ad avvenuta esecuzione del piano del consumatore

DISPONE

la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Cuneo, nonché sul sito internet del Tribunale di Cuneo con eliminazione delle parti afferenti a dati sensibili a cura del

Firmato Da: FISCELLO NATALIA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 85e0c5
Firmato Da: MARTINI GABRIELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 34fcac57d1cf014267cc4c2970c0eca0

ricorrente Dalia .

compensa le spese processuali

Cuneo 18.7.2019

Il Presidente est.

dr Natalia Fiorello

Firmato Da: FIORELLO NATALIA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 85e0c5
Firmato Da: MARTINI GABRIELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 34fcac57d1cf014267cc4c2970c0eca0